



## COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Provincia Varese

Via E. De Amicis, n. 7 - 21011 CASORATE SEMPIONE

C.F./P.IVA 00341710127

Tel. 0331.295052 - fax. 0331.295093

PEC: casoratesempione@legalmail.it

Sito internet: [www.comune.casoratesempione.va.it](http://www.comune.casoratesempione.va.it)

DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

DEL 19/05/2026

# VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

## N. 14 DEL 19/05/2026

**Oggetto:** TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2026 - 2029 E TARIFFE ANNO 2026

L'anno duemilaventisei, addì diciannove del mese di maggio alle ore 21:00 nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, sotto la presidenza del **SINDACO**, Sig. CASSANI DIMITRI, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

Nome	Ruolo	Presenza
DIMITRI CASSANI	Presidente	Presente
CARLO MARIA DEMOLLI	Consigliere	Presente
MAURO GARZONIO	Consigliere	Presente
LAURA VALSECCHI	Consigliere	Presente
FAUSTA BATTAGLIA	Consigliere	Presente
GIUSEPPE PERAZZOLO	Consigliere	Presente
RUBEN TAIANO	Consigliere	Presente
PAOLA SCANELLI	Consigliere	Assente Giustificato
ROSELLA PICCINELLI	Consigliere	Presente
MARTINA GRASSO	Consigliere	Assente Giustificato
SIMONE STOPPA	Consigliere	Assente Ingiustificato
GIAN LUIGI POLI	Consigliere	Presente
CRISTINA NOVARINA	Consigliere	Presente

PRESENTI: N. 10

ASSENTI: N. 3

Assiste l'adunanza il **SEGRETARIO GENERALE**, Dott.ssa **PESCARIN VANIA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

E' altresì presente l'Assessore Esterno Sig. Tomasini Andrea Luigi.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **CASSANI DIMITRI, Presidente**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 19/05/2026 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/ 2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## **DEMOLLI**

*In questo punto all'ordine del giorno è in discussione il piano finanziario TARI 2026 che è come noto, lo strumento per mezzo del quale si arriva alla determinazione delle tariffe che costituiscono il tributo in questione. È abbastanza noto, ormai, che la redazione del piano tariffario sia un'operazione complessa e articolata che si basa addirittura sulla normativa del 1999 tutt'ora in vigore, che è il DPR 158/1999. Il tutto, però, è stato reso più complesso nel 2023 con l'introduzione da parte di Arera, di processi e criteri vincolati che hanno ovviamente inciso in modo rilevante nella determinazione delle tariffe. Ricordo che Arera è un organismo indipendente istituito con la legge 481/95 che ha tra i suoi compiti anche quello di assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, anche attraverso la predisposizione di sistemi tariffari certi trasparenti e basati su criteri predefiniti. Questo è proprio tratto dalla Legge 481/95; vediamo di seguito com'è il complesso impianto stabilito da Arera che prevede un piano triennale: ogni tre anni dobbiamo sottoporre determinati dati ad Arera perché questa costruisca, tramite ovviamente dei provider di servizi che si sono specializzati in questo, il piano finanziario. Per inciso, quest'anno siamo al secondo piano finanziario triennale, perché il primo era il 2023, 2024, 2025, quello del 2026 è nuovo e sarà valido per i prossimi 2 anni, questo e i prossimi due. Direi che a questo punto vediamo sostanzialmente quali sono i componenti che Arera stabilisce che debbano entrare nel novero degli aspetti da prendere in considerazione per arrivare a definire le tariffe: il recupero dell'inflazione, i costi del lavoro specifico dell'ente, il coefficiente moltiplicatore relativo alla qualità del riciclo (questo fa capire che la qualità del riciclo incide sulle tariffe), l'altra cosa importante che già da qualche anno, vediamo essere particolarmente incidente nella TARI, è l'insolvenza. L'insolvenza viene inserita nel piano finanziario non (fortunatamente) per il suo importo complessivo, perché l'importo complessivo oggi ammonta (per vostra informazione) a € 346.000 di arretrato, cioè di insolvenza, sulla quale ovviamente gli uffici stanno lavorando. L'anno scorso era € 331.000 fortunatamente sulla TARI non ci caricano tutto l'importo dell'insolvenza, ma ci caricano quanto noi andiamo a indicare nel fondo crediti di dubbia esigibilità, che comunque è una percentuale importante perché sono circa € 70.000,00. Se noi non avessimo l'insolvenza, avremmo una Tari con all'incirca un 10% in meno di costi. Vediamo a questo punto che cos'è la TARI. La TARI, l'abbiamo ricordato più volte, è un tributo che l'utenza riconosce all'ente a copertura del servizio di gestione rifiuti, non si parla di una tassa che può essere a discrezione dell'amministrazione, anche se presentata in Consiglio Comunale e votata, ma è un tributo a copertura di un servizio, il che significa che se le tariffe aumentano o diminuiscono è perché sono aumentati o diminuiti i costi documentati e certificati del servizio, oppure sono diminuite le utenze e le metrature. Nessuna possibilità quindi per l'amministrazione, chiunque essa sia, di caricare eventuali voci che non riguardano quanto stabilito da ARERA. Di contro, come dicevo prima, Arera stabilisce che non ci possono essere costi scoperti relativi al servizio e quindi si spiega come da qualche anno a questa parte, siano inseriti costi che fino a 3 anni fa erano spalmati sul bilancio; infatti prima l'insolvenza non veniva caricata sulla TARI, rimaneva a carico del bilancio anche se nessuno ci faceva caso, ed era un'incapacità di spesa. Adesso invece finiscono lì, per cui una parte di questo servizio viene anche recuperato, purtroppo su noi cittadini, perché alla fine siamo tutti noi cittadini che paghiamo questo. Quindi il servizio ha un costo documentato secondo i dettami strettissimi e codificati dalla norma e sono soggetti al controllo da parte di Arera. Come viene calcolato, (per spiegare molto sinteticamente ma più che altro al pubblico che ci segue) il costo: attraverso criteri numerici, sociali e per le utenze domestiche entra anche la metratura, mentre per le utenze non domestiche in funzione dell'attività svolta quindi del codice Ateco. Per entrambe le categorie domestiche e non domestiche, la componente numerica tiene conto delle superfici abitative o destinate all'attività, per le non domestiche rilevate dall'ufficio tributi al 31/12; il 31/12 l'ufficio tributi fa una "fotografia" sulla base degli accertamenti o delle denunce e delle autodenunce che fanno i cittadini e queste metrature, vengono prese come base per arrivare a comporre, appunto un dato per la TARI. Per la componente sociale le tariffe vengono determinate dal numero di componenti il nucleo familiare o, nel caso delle attività, dalla categoria Ateco. In questa slide ho semplificato un po' i criteri presi in considerazione dalla norma, la TARI ricordo, assolve il pagamento dei costi fissi e di quelli variabili, sono due grosse componenti. Non andrei a dilungarmi oltre sull'intero processo, sarebbe abbastanza dispersivo. Comunque in linea generale la cosa che interessa sapere è che la maggior parte dei costi, sono i costi variabili che riguardano la raccolta e la gestione di ogni tipo di rifiuto prodotto, sia a mezzo raccolta che per conferimento in piattaforma. Attraverso poi il processo validato da Arera (che tra l'altro è*

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 19/05/2026 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

illustrato nella relazione che i Consiglieri hanno avuto e che è allegata alla delibera) si arriva poi a definire i costi e le rivalutazioni, i coefficienti di virtuosità che dicevamo prima essere relativi alla percentuale di riciclo, quindi penalizzano o danno un premio di virtuosità e vanno a correggere appunto questi algoritmi arrivando a determinare le tariffe. Innanzitutto, determinano la spesa complessiva che è "a torta" che poi si deve dividere sulle teste, che sono le utenze; questa spesa per il 2026 ammonta a € 670.466 "costi fissi piano finanziario 2026". Sostanzialmente è invariato rispetto al 2025 con una lieve decrescita, che è una decrescita inferiore all'1%, ma non dobbiamo festeggiare più di tanto perché è frutto di rivalutazioni e da una specie di "restart" di alcuni parametri, in funzione dell'aumento che c'è stato nei 3 anni precedenti. Se osservate le cifre sopra, potete vedere come dal 2023 ci sia stato un incremento importante, negli ultimi due anni erano quasi € 60.000,00 in più all'anno. Ovviamente i -2000 sono rispetto ai 60 e i 60 e i 14,4 degli anni precedenti. Quindi diciamo che il dato è quello espresso qui, sono € 133.613, in 5 anni di aumento che corrisponde al 25%. Questo è significativo anche perché, se vedete, le tonnellate si sono ridotte, sono semplicemente i costi che sono aumentati, soprattutto per il fatto che adesso dobbiamo inserire anche determinati costi che prima non dovevamo inserire, per esempio l'insolvenza. I costi così determinati vanno ad alimentare una griglia di calcolo che determina appunto la ripartizione dei costi. Alla fine del piano TARI, c'è la possibilità di scaricare i documenti per farsi un'idea di come viene spalmata la TARI. L' unica autonomia che ha l'ufficio e anche l'Assessore nella sua funzione, è quella eventualmente di spostare un piccolo coefficiente per calmierare le parti, ma per il resto è, assolutamente blindato. Da questo schema, escono quelle che sono le tariffe, adesso le vediamo nel dettaglio partendo dalle tariffe domestiche. Ricordo innanzitutto che per le tariffe domestiche, esiste una componente a metro quadrato che varia in funzione delle dimensioni della superficie abitativa, e una componente sociologica cioè una quota fissa in relazione al nucleo familiare. Praticamente la tariffa, che qui è indicata come tariffa media, è composta da due indicatori e sono sostanzialmente: la quota variabile per persona che è quella nella colonna blu e infine l'importo per utenza; alla fine le tariffe che vedete sono quelle nella colonna "tariffa 2026" e sono riferite per fattispecie alle famiglie con diversi componenti. Andiamo a vedere invece le utenze non domestiche, qui è un po' più semplice perché qui agisce il codice Ateco, e rispetto alla logica della formazione delle tariffe domestiche è calcolata unicamente sulla base della superficie dell'attività. Queste sono le tariffe, nella prima colonna riquadrata in blu è riportata la riduzione della tariffa TARI per le utenze non domestiche in funzione di euro al metro quadrato, dall' altra parte c'è la differenza in percentuale, quindi vedete che c'è una differenza di € 0,50 in media in meno, sono in lieve calo rispetto al 2025, ma il futuro della gestione rifiuti vedrà i costi in crescita, vuoi da una parte per l'aumento dei costi di smaltimento, ma anche per i sempre meno ritorni economici della politica di riciclo. Una volta (lo ripetiamo ogni anno) confrontavamo la tabella e vedevamo quanto era il conferito di spesa e quant'era l'introito del venduto, si vendeva la carta, si vendeva il vetro, nessuno più compra né carta né vetro perché costa di più il vetro riciclato che non il vetro cinese che ha circa il 30% del costo di produzione, quindi non c'è più mercato per questo. Ricordo un altro dato importante: il nostro Comune vanta un tasso di riciclo del 76% certificato al 2026, quando siamo partiti con la nostra gestione eravamo a un 71%, quindi è migliorato, ma non ancora, siamo in vista di quel traguardo che è gli 80 punti, quindi 80% minimo per poter beneficiare da parte di Arera di una particolare condizione di scontistica. All'incirca peserebbe per circa € 25.000,00, però abbasserebbe notevolmente le percentuali che vediamo. Non dimentichiamo poi, che il processo che ha avviato Arera tende all'ottimizzazione, soprattutto alla razionalizzazione dei costi, che significa arrivare alla politica del "tanto consumo, tanto pago" dovremmo arrivare cioè al microchip sul sacco, questo è il destino; sarà un po' complesso ma come paese ci dovremmo arrivare, probabilmente ci saranno i casoratesi che metteranno i rifiuti nel sacco nero e andranno a Cardano al Campo per lasciarlo sulla strada, ma questo è "costume" sul quale possiamo aprire delle parentesi infinite. Da ultimo ma non da meno vi lascio un flash, se vi ricordate l'anno scorso c'era una famosa novità che era il "bonus tari", il bonus è stato istituito con un DPCM nel 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale a marzo (per chi volesse leggersi la normativa è il numero 24 del 21 gennaio 2025) il bonus TARI è destinato a quei nuclei familiari che già sono nelle condizioni socioeconomiche per poter beneficiare degli altri bonus che sono il bonus elettrico e altri bonus; il criterio di accesso è sempre l'ISEE che non deve essere superiore a € 9.530,00 ed è una soglia che eventualmente si estende fino a € 20.000,00 limitatamente a famiglie con almeno quattro figli a carico. Definisce quindi il quantum dei bonus che corrisponde alla fine a uno sconto del 25% della Tari, quindi delle quote che in bolletta si trovano come quota fissa e quota variabile. Chiudiamo sul bonus dicendo che il meccanismo con cui viene riconosciuto non l'abbiamo ancora sperimentato, malgrado sia già stato visto e anche pagato in bolletta lo scorso anno. Innanzitutto questo avviene tramite la raccolta, proprio tabula rasa su tutti, quindi sulle famiglie e sulle attività, di un importo di € 6,00 stabilito da ARERA. L'anno scorso tutte le fatture che sono uscite riportavano una voce che era UR3 e c'erano € 6,00 oltre a UR1 e a UR2 che sono vecchie, tipo un po' come le accise sulla benzina

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 19/05/2026 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

*che rimangono. UR1, UR2 UR3 che trovate in fattura non rimangono al Comune ma vengono girate direttamente allo Stato. UR3 è il bonus TARI di € 6,00. La legge prevede che vadano in un conto che viene gestito direttamente dal MEF, è un conto “gestito dalla cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni agli utenti di cui l'articolo 2”, questi € 6,00 che noi paghiamo vanno in questo conto, ma serviranno a pagare anche altri bonus, cioè tutti i bonus sono prelevati da quel conto. Come funziona? Funziona che dialogheranno le anagrafi di INPS e quelle dei comuni e verranno identificati appunto i soggetti beneficiari sulla base dell'ISEE- Su come verrà effettivamente concesso questo storno del 25%, al momento non ne abbiamo ancora prova, la ragioniera sostiene che approvando le tariffe oggi, validandole, pubblicandole, e comunicandole ad Arera, scatterà immediatamente un processo in base al quale le fatture dei beneficiari usciranno già con lo sconto, io non ne sono convinto, dovrebbero essere automatiche, ma l'automatismo prevede che prima vengano identificate da Arera e vengano comunicate all'ufficio tributi del Comune e vengano messe delle fatture. Se anche così non fosse, ipotizzo un successivo ristoro, quindi delle note di credito inviate alle famiglie beneficiarie però nel caso non so come le regolerà il Comune, probabilmente dovrà pagare, perché al momento questi fondi noi li giriamo direttamente allo Stato, quindi vuol dire che dovremmo attendere che ci vengano restituiti. Il meccanismo è complesso e non l'abbiamo ancora visto operativo, però sappiamo che alla fine la cosa deve quadrare. L'altra cosa caratteristica, l'avevo detto prima, è la percentuale di sconto che viene calcolata solo sulle voci: quota fissa e quota variabile, per fare un esempio, se noi abbiamo una famiglia per la quale il costo della TARI fisso e variabile è pari a € 120 alla fine finisce per pagarne € 142 perché ci sono € 6 di bonus Tari, UR1 e UR2 per un totale di € 7,50, poi su questo viene calcolato il 5% di addizionale provinciale e alla fine si arriva a quell'importo, lo sconto però sarà solo sulla parte della tariffa vera, per cui non sarà il 25% di quello che una famiglia ha speso ma è più prossimo a un 15-16%, però ben venga. Per chiarezza, le famiglie che si aspettano questa agevolazione, non si aspettino il 25% della bolletta pagata perché lo sconto sarà un po' più contenuto. Io non avrei altro da aggiungere. Se avete domande sono a disposizione.*

### **POLI**

*Lei ha parlato dell'insolvenza che oltretutto è aumentata rispetto all'anno scorso, ma voi state pagando un'agenzia che ha il compito di riscuotere appunto tutte le fatture che non vengono pagate, No? E poi, il fatto che aumenti è preoccupante, perché non credo che sia un problema economico delle famiglie, perché se aumenta, la differenza è di € 10.330/10.340 no? E caspita! € 10.000,00 sono tanti, vuol dire che tante persone non pagano e questo ricade poi sugli altri cittadini casoratesi. Non approvo questa politica amministrativa.*

### **DEMOLLI**

*Scusi, ma qual è la domanda? La domanda è cosa fa....*

### **POLI**

*La domanda è appunto, cosa fate per ridurre questa insolvenza.*

### **DEMOLLI**

*Lei ha fatto delle considerazioni più che altro sociologiche, noi "facciamo" i numeri. Innanzitutto l'insolvenza, (l'ho detto nella presentazione) i € 346.000 sono di insolvenza che il Comune ha accumulato nei piani finanziari partendo dal 2019. Lei sa, che io oggi emetto € 600.000 di bollette Tari, perché il mio piano finanziario è € 600.000 già pagati al fornitore dei servizi, ne incasso un tot, una percentuale, le altre non le incasso, se entro l'anno io non le ho incassate siccome è un tributo dovuto io non posso dire “vabbè, le togliamo”, le porto in quelli che si chiamano “residui” (a Lei piaceva parlare dei residui nell'ultimo Consiglio Comunale, quindi il concetto di residui è chiaro) a questo punto i residui si accumulano. Oggi quei € 346.000 sono formati da diversi importi relativi ciascuno a ogni anno, infatti del 2019 avremo un piccolo importo residuo e può essere che ci siano degli anni che addirittura sia azzerato, perché non solo hanno pagato, ma hanno anche pagato i costi e le spese. Perché Lei dice: “Voi state facendo pagare? State utilizzando un servizio di riscossione che ha un costo”. Certo, ma lei sa che in Italia per riscuotere un credito, bisogna agire in una determinata sequenza di azioni, sarebbe bello non farle perché vorrebbe dire che abbiamo incassato tutto, ma un'amministrazione che non si muove e non si adopera per incassare i propri crediti, rischia di essere inadempiente nei confronti della Corte dei Conti e di essere passibile per inerzia amministrativa. Ma al di là del concetto a noi interessa che chi ha fruito del servizio paghi, anche perché come dice lei, non solo lei, anch'io, tutti stiamo pagando per chi non paga. Questo in generale vale per l'IMU e per gli altri costi, perché tutti i costi che noi abbiamo messo a*

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 19/05/2026 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

*bilancio e che non sono entrati lì abbiamo già spesi. Al momento abbiamo l'avanzo di bilancio che ci tutela, ma prima o poi noi dovremo dire alla Corte dei Conti e ai cittadini, se quei crediti sono ancora validi o meno, fino adesso abbiamo lavorato e se lei ha fatto attenzione alle variazioni di bilancio che presentiamo, generalmente un paio al mese, forse, quelle non si vedono in Consiglio Comunale si vedono come ratifica, se lei ci fa caso c'è quasi sempre nella voce delle entrate "accertamento IMU anni precedenti", "accertamento IMU tributi"; lì la ragioneria genericamente mette dentro l'IMU, la TARI ecc. C'è un lavoro molto attento e martellante per il recupero dell'insolvenza. E poi lei dice "Se uno ha la Tari, ce l'ha da pagare, la paga." No, non la paga. C'è gente che non la paga e non la paga neanche quando gli arriva l'ingiunzione. Lei sa come funziona il processo? Prima c'è la comunicazione, l'avviso bonario, dopodiché c'è la comunicazione dei tempi, la messa in mora, ecc. ecc., fino ad arrivare a quello che è il coattivo che può concludersi anche con un pignoramento. Anche tutto questo processo ha un costo per la comunità, ma io tutti questi costi li inserisco alla fine. E' tassativo, alla fine, l'ufficio ragioneria e l'ufficio tributi arrivano alla conclusione del procedimento e volenti o nolenti "o arrivi e paghi, oppure se hai un conto in banca, un'auto ecc....purtroppo siamo arrivati a quello. C'è gente che però miracolosamente arrivati alla fine del processo, quando arriva l'ufficiale giudiziario a casa e suona il campanello con il precetto, allora lì miracolosamente arrivano in comune e dicono: "Ci mettiamo a tavolino, facciamo una rateizzazione". E lei dice "Quanto tempo han perso gli uffici?". Anche 2-3 anni, ma dobbiamo farlo e non è che possiamo fare un'azione di persuasione sui cittadini dicendo "Non fatelo dai, perché ci fate risparmiare tempo, copie e costi. La gente non paga, punto. Questo per qualunque tributo o tassa. Vi assicuro che è una lotta, e il fatto che lei dice "sono aumentati di € 10.000...". No, in realtà a inizio anno quei € 330.000,00 dell'anno scorso già in quest'anno si erano in parte ridotti perché l'azione di moratoria e di riscossione coattiva va avanti. Magari a marzo eravamo già arrivati a € 280.000, stiamo parlando del 2025, poi c'è stata l'emissione delle bollette TARI e siamo di nuovo risaliti con il debito per l'intera cifra fino a quando i casoratesi hanno pagato la loro quota. Noi facciamo una foto al 31 dicembre che è il delta tra quello che è stato recuperato, quello che è stato pagato e quello che è stato imputato da pagare. È un concetto abbastanza semplice, quindi è dinamica l'insolvenza. Lei dice che quest'anno € 10.000,00 non sono stati pagati? No, quest'anno probabilmente non sono stati pagati anche magari € 50.000/60.000 però ne abbiamo recuperati € 30.000 dal coattivo precedente, se non lo facessimo allora si potrebbe dire, "non mi va questo modo di gestire dell'amministrazione" come lei ha detto. Credo di aver spiegato tutto perché io non vedo altre strade e soprattutto non ce ne sono altre, di strade.*

## **POLI**

*Nell'ultimo Consiglio Comunale dove abbiamo parlato del bilancio consultivo nell'elenco definitivo dei residui attivi, quindi dei soldi che voi dovevate incassare, per quanto riguarda la TARES e la TARI. La somma scritta qui, è di € 508.000, quello che mi preoccupa, è che questi sono tutti i soldi che voi non potete utilizzare per fare le opere, per sistemare.*

## **DEMOLLI**

*Mi perdoni ma siamo fuori strada, allora, io ripeto il concetto ma non posso continuare a ripeterlo all'infinito. La domanda sulla questione dei residui me l'ha già fatta in sede di presentazione del bilancio e io le ho risposto, se adesso lei mi dice che il dato nel bilancio consuntivo 2025 relativo alla TARI era € 508.000,00, meno male, perché la fotografia come le dicevo prima, è dinamica. Vuol dire che lì, il debito considerava anche le bollette Tari rateizzabili che non erano ancora state incassate, ma la fotografia dell'insolvenza ce l'abbiamo poi quando l'ufficio tributi depura questo importo, dal coattivo che sta facendo. Se l'ufficio tributi rimanesse lì in "panciolle" come si dice, noi avremmo solo quel dato che cresce e prima o poi la Corte dei Conti ci direbbe "Scusate, ma voi scherzate? Emettete le fatture e poi... pizza e fichi?" No. Quindi il dato che le ho confermato è quello che la ragioneria comunica allo stato attuale. Io le ho detto ad oggi il dato dell'insolvenza, oggi siamo al 19 di maggio, è ovvio che al 31/12 la cifra era quella, ma è ciclico. La stessa foto che ho fatto io l'anno scorso quando abbiamo presentato il piano Tari era la foto al 20 di aprile, proprio perché è un processo dinamico. E poi un'altra cosa, non è che questi sono "soldi che voi non potete spendere per fare le opere". Si possono fare le opere con la spesa corrente, ma apriti cielo, prima bisogna aver fatto tutto, quattro volte avanti indietro "le scale per l'inferno" e vuol dire che poi sei sotto osservazione. Quindi, in realtà la cosa importante è che nel momento in cui c'è un'insolvenza, vuol dire che sono soldi che non si sono potuti spendere per altri servizi e ci sta, però io di fronte a chi non paga, più che andare a fargli gli atti non trovo soluzione. Se lei ne ha una, per carità, mi piacerebbe vederla in pratica, però ripeto di fronte a una persona che non paga, io l'unico modo che ho è dire "Ascolta mi devi pagare!". E il "Eh, va bene, ti pago domani" non può durare 5 anni.*

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 19/05/2026 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

## **SINDACO**

*Ci sono altri interventi? No. Quindi mettiamo ai voti l'approvazione del piano finanziario 2026-2029.*

*Favorevoli? Otto*

*Contrari? Due (Poli e Novarina)*

*Astenuti? Nessuno*

## **DEMOLLI**

*Posso fare un inciso? Il voto è fatto. Vi ricordo che l'anno scorso a fronte delle stesse affermazioni avete votato a favore, solo per darvi un criterio di coerenza.*

## **SINDACO**

*Sì Carlo, ma tanto non si governa con i numeri, ce l'avete detto in questi giorni, per cui questo è l'esempio che non si governa con i numeri.*

*Votiamo anche immediata eseguibilità.*

*Favorevoli? Otto*

*Contrari? Due (Poli e Novarina)*

*Astenuti? Nessuno*

*Passiamo al punto successivo all'ordine del giorno.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*”;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione dell'ARERA n.374/2025/R/RIF del 29 luglio 2025 “*Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/RIF*”;
- la deliberazione dell'ARERA n.397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, “*Approvazione del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029*” che definisce i nuovi criteri di calcolo ed il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-3);

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 19/05/2026 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

- la determinazione dell'ARERA n.1/DTAC/2025 del 07 novembre 2025 *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/RIF, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”*.

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

**TENUTO CONTO** che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

**RICHIAMATO** l'art. 1 comma 677 della legge n.199/2025 che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari;

**ESAMINATO** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti gestori del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza / spazzamento e lavaggio delle strade, il quale espone un costo complessivo di € 670.466,00 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, di €. 670.466,00;

**TENUTO CONTO** che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che hanno redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**DATO ATTO** che è previsto un aggiornamento biennale per gli anni 2028 e 2029 sulla base delle indicazioni metodologiche che verranno stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento;

**PRESO ATTO** della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente territorialmente competente;

**DATO ATTO** che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato ad ARERA ai sensi dell'art. 7 della delibera ARERA 397/2025/R/RIF;

**VISTO** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**VISTO** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**VISTI**, inoltre:

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 19/05/2026 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

**VISTO**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**RICHIAMATO** il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**RICHIAMATA** la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *"dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";*

**DATO ATTO** che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato nella misura di € 670.466,00.

**RITENUTO** di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche, come segue:

- 58,62% a carico delle utenze domestiche;
- 41,38% a carico delle utenze non domestiche;

**RITENUTO**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e al netto della quota di gettito dell'imposta di soggiorno che finanzia i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 23/2011, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**RITENUTO**, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

- 1^ rata e rata unica entro il 31/07/2026;
- 2^ rata entro il 30/09/2026;
- 3^ rata entro il 15/12/2026;

**CONSIDERATO CHE:**

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 19/05/2026 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE



- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147—conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 19/05/2026 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Varese sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

**DATO ATTO CHE** l'approvazione del presente atto riveste caratteristica di improrogabilità e urgenza in quanto la mancata assunzione può causare danni economici all'Ente, ai sensi dell'art. 38, comma 5 del TUEL.

**ACQUISITI**, sulla proposta di delibera, i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, c. 1, D. Lgs. n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi il primo dal Responsabile del Settore Servizi Generali e Finanziari, ed il secondo dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Tutto ciò premesso;

**VISTO** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti n. 8 voti favorevoli, contrari 2 (Novarina e Poli), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

## **DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, validato, con esito positivo dall'Ente territorialmente competente;
3. **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
5. **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Varese, nella misura del 5%;
6. **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:
  - 1^ rata e rata unica entro il 31/07/2026;
  - 2^ rata entro il 30/09/2026;
  - 3^ rata entro il 15/12/2026;
7. **DI DARE ATTO** che di provvederà all'aggiornamento biennale previsto per gli anni 2028 e 2029 sulla base delle indicazioni metodologiche che verranno stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, come disposto dall'art. 7.7 della citata delibera ARERA 397/2025/R/RIF;
8. **DI DARE ATTO** che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà trasmesso ad ARERA ai sensi dell'art. 7 della delibera ARERA 397/2025/R/RIF;

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 19/05/2026 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

9. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
10. **DI DATO ATTO**, infine, che l'approvazione del presente atto riveste caratteristica di improrogabilità e urgenza in quanto la mancata assunzione può causare danni economici all'Ente, ai sensi dell'art. 38, comma 5 del TUEL.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

stante l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, con successiva e separata votazione riportante il seguente esito: n. 8 voti favorevoli, contrari 2 (Poli e Novarina), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

### **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 T.U.E.L.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 19/05/2026 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/ 2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**COMUNE DI CASORATE SEMPIONE**  
**Provincia di Varese**

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/05/2026

<b>DELIBERAZIONE N. 14 del 19/05/2026</b>
---

**OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2026 - 2029 E TARIFFE ANNO 2026**

\*\*\*\*\*

**PARERI**

ART. 49 del D. Lgs n. 267/2000

RESPONSABILE	PARERE	ESITO	MOTIVAZIONE
FERRARI ROBERTA	Parere Tecnico	Favorevole	
FERRARI ROBERTA	Parere Contabile	Favorevole	

\*\*\*\*\*

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 19/05/2026 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/ 2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
**Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicato in data odierna all'Albo pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
**Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267**

- ☒ La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- ☐ La presente deliberazione diventa esecutiva per decorrenza del termine di cui l'art. 134, c. 3, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

---

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 19/05/2026 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/ 2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa